

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 164/05/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con separati ricorsi la B-Invest s.r.l., in persona del rappresentante legale "pro tempore", impugnava gli avvisi dell'Ufficio delle dogane di Bergamo, con i quali, in rettifica della classificazione riportata in alcune bollette di importazione, erano state addebitate varie somme per dazio, Iva e interessi di mora.

Deduceva preliminarmente: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito il ramo d'azienda alla Diem Technologies s.r.l.; 2) la nullità degli avvisi: a) per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; b) per difetto di motivazione. Nel merito sosteneva l'infondatezza delle pretese, in quanto la classificazione era corretta.

Si costituiva in tutti i giudizi l'Agenzia delle dogane (di seguito Agenzia), la quale contestava la fondatezza dei ricorsi.

Disposta la riunione dei procedimenti, la controversia veniva trattata in pubblica udienza.

### **Motivi della decisione**

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione è infondata.

Invero, premesso che l'emissione delle bollette è anteriore al trasferimento d'azienda, l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 - articolo che costituisce una specificazione, nella materia tributaria, dell'art. 2560 c.c. - sancisce la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento dell'imposta.

Va quindi esaminata l'eccezione di nullità degli avvisi. L'eccezione è infondata.

Infatti: a) l'art. 12 dello Statuto del contribuente vieta l'emanazione dell'avviso di accertamento, prima della scadenza del termine di 60 giorni, nei soli casi di <<accessi, ispezioni e verifiche>>. Tanto è vero che il comma 7 dello stesso articolo fa decorrere il termine di cui sopra dal <<rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo>>. Nel caso di specie, la rettifica è avvenuta "a tavolino", onde l'articolo 12 non è applicabile; b) il difetto di motivazione non sussiste, in quanto gli avvisi indicano i presupposti (di fatto e di diritto) della rettifica, criticando specificamente le singole classificazioni.

Nel merito, i ricorsi sono infondati.

La pretesa fiscale nasce dalla classificazione di numerosi articoli, importati dalla "vecchia" Diem Technologies s.r.l. (ora B-Invest s.r.l.). Più precisamente tali articoli, classificati nella sottovoce 8525600000 (<<Apparecchi trasmettenti muniti di apparecchio ricevente>>) - sottovoce cui non corrisponde il pagamento di imposta - avrebbero dovuto, secondo l'Agenzia, essere classificati in altre sottovoce: a seconda dei casi, le sottovoci 8543709099 - 8543900090 (<<Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, altri>>) e la sottovoce 8543703000 (<<amplificatori di antenna>>).

Ciò posto, gli avvisi appaiono legittimi.

La <<nomenclatura combinata>> delle classificazioni prevede, al punto 3), che <<La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale>>.

Orbene le ricetrasmittenti, rientranti nella sottovoce 8525600000, sono apparecchi che permettono di trasmettere e ricevere informazioni vocali, utilizzando una determinata frequenza radio. Il sistema completo è composto da due elementi (la radio trasmittente e l'antenna), i quali, considerati congiuntamente, costituiscono un'<<unità funzionale>>. Nel senso che, oltre ad essere inscindibilmente connessi, sono in grado, da soli, di svolgere la loro funzione.

Gli articoli importati dalla ex Diem, invece, non costituiscono un'unità funzionale né sono, di per se stessi, idonei a trasmettere o ricevere comunicazioni. Sono, infatti, articoli di vario genere (ricevitori audio, convertitori di frequenza, codificatori, interfaccia universali, amplificatori di antenna, blocchi oscillatori di radiofrequenze, processori audio per trasmissioni satellitari) ed individualmente autonomi, i quali o svolgono una funzione diversa dalle radiotrasmittenti o, per svolgere una qualche funzione, devono far parte di un impianto complesso.

Stando così le cose, la rettifica operata dall'Agenzia - rettifica che comporta la classificazione degli amplificatori nella sottovoce 8543703000 e degli altri apparecchi nelle sottovoci" residuali "(8543709099 e 8543900090), con il conseguente pagamento della relativa imposta - risulta corretta.

I ricorsi vanno pertanto respinti.

La natura della controversia induce alla compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

la Commissione, così provvede: 1) respinge i ricorsi; compensa le spese.